

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2315

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Ripianamento degli oneri delle cessate gestioni di ammasso
e di importazione di prodotti agricoli ed alimentari

Presentato il 28 novembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge si intende provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai disavanzi delle seguenti gestioni condotte per conto e nell'interesse dello Stato, a norma di apposite disposizioni legislative, al fine di estinguere l'immobilizzo della Banca d'Italia per la « carta ammassi » (complesso degli oneri cambializzati per il finanziamento delle

gestioni di ammasso) e per evitare le ulteriori spese e gli interessi passivi che continuano a maturare a carico delle gestioni stesse:

- 1) ammasso obbligatorio di prodotti agricoli;
- 2) alimentari d'importazione;
- 3) USFAP (United States Foreign Aid Program);

- 4) ERP (European Recovery Program);
- 5) cereali esteri;
- 6) granone *surplus*;
- 7) olio estero 46/47, 48/49 e 50/51;
- 8) franco molino;
- 9) CE.FA.PA. (cereali, farina e pasta);
- 10) olio *surplus* USA;
- 11) commercializzazione grano 1962/63 e 1963/64;
- 12) commercializzazione olio 1963/64, 1964/65 e 1965/66;
- 13) accantonamento 2 milioni di quintali di risone.

I disavanzi a carico dello Stato delle gestioni di cui sopra sono costituiti dalle passività derivanti da costi, spese ed oneri comunque inerenti alle gestioni sopraindicate, al netto dei rispettivi ricavi, e in particolare da:

a) assegnazioni per il consumo interno ai prezzi fissati dal Governo a livello inferiore al prezzo di acquisto maggiorato delle spese (tecniche, generali e di finanziamento) di ammasso, di importazione, di deposito e di distribuzione, in esse comprese quelle per l'organizzazione ed il controllo delle gestioni e le quote destinate nelle campagne 1952/53, 1953/54, 1954/55, al concorso per la produttività;

b) assegnazioni gratuite a carattere straordinario per la distribuzione a categorie di bisognosi, alle popolazioni ed ai coltivatori colpiti da calamità naturali e alle aziende agricole danneggiate nelle produzioni da alluvione e da avversità atmosferiche di eccezionale gravità, in attuazione di apposite autorizzazioni legislative;

c) operazioni straordinarie concernenti il grano e il risone effettuate, all'interno ed all'estero, allo scopo di collocare le quantità di prodotto eccedenti le necessità di consumo, comprese in esse le vendite e le permutate fra grano tenero e

duro, i prestiti, i reintegri per esportazione di sfarinati o paste, le cessioni per impiego zootecnico;

d) operazioni relative alla commercializzazione del grano nelle campagne 1962/63 e 1963/64, in applicazione del regolamento della Comunità economica europea n. 19 del 4 aprile 1962, nonché alla commercializzazione dell'olio di oliva, in applicazione del regolamento comunitario n. 130 del 26 luglio 1966.

A) *Gestioni di ammasso obbligatorio di prodotti agricoli.*

Tali gestioni furono espletate, per conto e nell'interesse dello Stato, dai Consorzi agrari, ad eccezione di quelle concernenti il risone che furono curate dall'Ente nazionale risi.

I rendiconti dei Consorzi agrari (circa 3.600 elaborati) sono stati approvati con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e trasmessi alla Corte dei conti che ne ha effettuato la registrazione; quelli dell'Ente risi sono in corso di esame da parte dell'apposita Commissione centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957.

Le gestioni in esame furono a suo tempo finanziate, tramite apposite convenzioni, da Istituti di credito mediante rilascio di cambiali, assistite da privilegio sul prodotto, con scadenza a 4 mesi rinnovabili. Gli effetti cambiari, ammessi al sconto presso la Banca d'Italia, fruttano attualmente un interesse annuo dell'1 per cento, cui sono da aggiungere bolli cambiari (3,35 per cento) e commissioni bancarie (0,75 per cento), per il complessivo onere del 5,10 per cento annuo.

Gli effetti esistenti presso la Banca d'Italia, alla data del 31 dicembre 1984, ammontano complessivamente a 1.830 miliardi di lire circa, comprensive però della quota di disavanzi delle gestioni di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Per determinare l'esposizione globale dello Stato a titolo delle predette gestioni di ammasso, sono da aggiungere al sud-

detto importo le spese e gli interessi riconosciuti agli enti gestori, per l'ammontare di circa 324 miliardi di lire, sempre alla data del 31 dicembre 1984, su cui gravano attualmente interessi passivi ai tassi di mercato.

Previo accordi con la Banca d'Italia si prevede di cambializzare anche tale importo che risulta in gran parte incluso nei rendiconti già approvati e registrati.

B) Altre gestioni.

Escluse le gestioni di cui alla precedente lettera A) ivi compresa quella relativa all'accantonamento di 2 milioni di quintali di risone, espletata dall'Ente nazionale risi, le altre gestioni furono a suo tempo condotte dalla Federazione italiana dei consorzi agrari che ha presentato al competente Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutti i relativi rendiconti.

Da un primo esame dei rendiconti effettuato dai competenti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste alcune di dette gestioni presentano delle attività che, quando possibile, vengono già utilizzate per la copertura delle esposizioni finanziarie delle gestioni deficitarie, allo scopo di ridurre gli oneri finali a carico dello Stato. È chiaro però che le spese e gli interessi che continueranno a maturare sui disavanzi fino alla data di estinzione delle passività, potranno annullare del tutto gli avanzi fin qui esistenti.

Lo stato della rendicontazione di dette gestioni si presenta come segue:

alimentari d'importazione. Il relativo rendiconto è stato esaminato dall'apposita Commissione consultiva centrale di cui alla lettera A) della presente relazione ed approvato dal Ministro dell'agricoltura e foreste il cui decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione in data 30 dicembre 1983, ha accertato un disavanzo finanziario di lire 13.897.928.803;

U.S.F.A.P. e E.R.P. I rendiconti delle gestioni, sulla base delle vigenti disposizioni, dovranno essere rielaborate dall'ente gestore e ripresentati sotto forma di

conti giudiziali, ai sensi delle norme a suo tempo dettate per l'espletamento delle gestioni stesse (legge 22 dicembre 1957, n. 1294). Attualmente si è in attesa di conoscere il parere della Corte dei conti sui modelli di rendicontazione trasmessi dal Tesoro;

cereali esteri. Dei 2.500 rendiconti presentati dal gestore ne sono stati esaminati oltre la metà. I relativi decreti di approvazione sono stati in gran parte trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione;

per tutte le altre gestioni, i rendiconti trasmessi dall'Ente gestore sono in corso di esame, per cui si prevede di esaurire l'attività di revisione nel più breve tempo possibile.

* * *

Le singole disposizioni recate dal provvedimento riguardano:

Articolo 1. — Si assume a carico dello Stato l'onere delle gestioni di ammasso obbligatorio dei prodotti agricoli, condotti per suo conto ed interesse, come rilevabile dalle disposizioni legislative che regolano la materia, finanziate dal sistema bancario con cambiali riscontate presso la Banca d'Italia, al tasso dell'1 per cento oltre le spese ed i bolli cambiari. Il debito complessivo di dette gestioni, comprese quelle riguardanti il risone e le campagne di commercializzazione del grano 62/63 e 63/64, valutato a lire 1.830 miliardi alla data del 31 dicembre 1984, cui corrisponde la « carta ammassi » presso l'Istituto di emissione.

Poiché tutti i decreti di approvazione delle gestioni di ammasso obbligatorio sono stati registrati dalla Corte dei conti, non sussistono impedimenti all'estinzione di detto immobilizzo di lire 1.830 miliardi, detratti lire 116 miliardi riguardanti gli effetti cambiari rilasciati per le gestioni del risone e per le campagne di commercializzazione del grano, le cui opera-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zioni di revisione dei rendiconti non sono state ancora completate. L'estinzione di questi ultimi disavanzi dovrebbe effettuarsi man mano che i rendiconti stessi giungono a definizione.

Gli importi di cui sopra vanno ovviamente attualizzati alla data di estinzione dei debiti.

Con il secondo comma dell'articolo 1 si assumono a carico dello Stato gli oneri di tutte le altre gestioni condotte a suo tempo dalla Federconsorzi per conto e nell'interesse dello Stato e di quelle espletate dall'Ente nazionale risi.

Per queste gestioni, le cui operazioni di revisione dei rendiconti sono ancora da completare, l'onere complessivo dovrebbe aggirarsi, alla data del 31 dicembre 1984, intorno ai 746 miliardi di lire, di cui 116 riguardanti le gestioni di cui sopra.

Articolo 2. — Prevede che anche per le gestioni i cui rendiconti non sono stati approvati e registrati alla data di entrata in vigore della legge, si segua la procedura dell'approvazione con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, registrati dalla Corte dei conti, con eccezione per le gestioni regolate dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1294 (acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali), in quanto le relative norme prescrivono l'obbligo della presentazione del conto giudiziale (articolo 5 della legge n. 1294).

Articolo 3. — Conformemente a quanto sin'ora operato per le gestioni già definite, prevede che anche per quelle ancora da esaminare, comprese le gestioni regolate dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1294, il riconoscimento delle spese generali e compenso agli enti gestori per l'attività svolta sia effettuato dal Ministero della agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro.

Articolo 4. — I rendiconti di talune gestioni (U.S.F.A.P. ed E.R.P.) redatti conformemente alle modalità a suo tempo concordate tra il Ministero del tesoro e quello dell'agricoltura e delle foreste, furono presentati dall'ente gestore Federconsorzi prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1957, n. 1294, che disciplinò le gestioni stesse prescrivendo, tra l'altro, l'obbligo di presentazione di conti giudiziali, ai sensi delle norme della contabilità generale dello Stato.

Per evitare che l'ente gestore debba rifare gli elaborati già presentati, che peraltro nella sostanza contengono i requisiti dei conti giudiziali, con una procedura che si presenta lunga e complessa causando anche ulteriori spese a carico delle gestioni e quindi, dello Stato, con l'articolo in esame si convalidano in pratica le modalità di rendicontazione già presentate. Per tutte le altre gestioni regolate dalla predetta legge n. 1294, gli enti gestori hanno presentato regolari conti giudiziali.

Articolo 5. — Per le gestioni finanziate dalle banche mediante il rilascio di cambiali, riscontate presso la Banca d'Italia, prevede la regolazione dei relativi debiti attraverso l'attribuzione all'Istituto di emissione di titoli di Stato al tasso dell'1 per cento.

Articolo 6. — Prevede il pagamento in contanti per il ripiano degli oneri di tutte le gestioni, con esclusione di quelle finanziate dalle banche e cambializzate (ammassi grano, e risone, campagne di commercializzazione 1962/63 e 1963/64), nonché delle spese e degli interessi riconosciuti agli enti gestori, parte dei quali risultano inclusi nei rendiconti presentati e parte maturati successivamente.

Articolo 7. — Indica i mezzi finanziari di copertura degli oneri assunti dal provvedimento (allegato A).

ALLEGATO A.

REGOLAZIONE FINANZIARIA DEBITI CESSATE GESTIONI AGRICOLO-ALIMENTARI
CONDOTTE PER CONTO DELLO STATO

(in miliardi di lire)

	1985	1986	1987	
Pagamento con titoli di Stato	1.714 — (1)	116 — (2)	—	1.830 —
Pagamento in contanti . .	—	330,5	300 —	630,5 — (3)
Interessi sui titoli di Stato	19 — (4)	18 —	18 —	55 —
Totali . . .	1.733 —	464,5	318 —	2.515,5

(1) Onere per il ripianamento dei disavanzi delle gestioni di ammasso dei Consorzi agrari, per le campagne dal 1944-45 al 1961-62 finanziate con rilascio di cambiali riscontate presso la Banca d'Italia (tutti i rendiconti sono stati registrati dalla Corte dei conti).

(2) Disavanzo delle gestioni relative alle campagne di commercializzazione grano 1962-63 e 1963-64 e del risone, finanziate come sopra (rendiconti in corso di esame).

(3) Disavanzo e spese delle gestioni condotte dalla Federconsorzi e dall'Ente risi (rendiconti in corso di esame).

(4) Comprende le spese per l'emissione dei titoli di Stato.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È assunto a carico dello Stato l'onere per il ripianamento dei disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio dei prodotti agricoli svoltesi, per conto e nell'interesse dello Stato, nelle campagne dal 1944-45 al 1961-62, quali emergono dai rendiconti già approvati con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, registrati dalla Corte dei conti, oltre le spese e gli interessi maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi.

È altresì assunto a carico dello Stato l'onere per il ripianamento dei disavanzi delle gestioni, svoltesi per conto e nell'interesse dello Stato, compresi le spese e gli interessi maturati successivamente alla data di presentazione dei rendiconti, relativi: alla importazione, deposito e distribuzione dei prodotti agricoli e loro derivati, di alimentari e prodotti vari a decorrere dall'anno 1944, compresa la distribuzione gratuita di grano ai danneggiati dal terremoto dell'agosto 1962 nelle province di Avellino e Benevento; alla utilizzazione delle quote stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi e comunque applicate sui ricavi delle gestioni per far fronte agli oneri sostenuti dalle gestioni stesse, a decorrere dalla campagna 1944-45; alla commercializzazione del grano nelle campagne 1962-63 e 1963-64 in attuazione del regolamento della Comunità economica europea n. 19 del 4 aprile 1962; alla commercializzazione dell'olio di oliva di ammasso volontario di produzione 1963-64, 1964-65 e 1965-66, di cui al regolamento CEE n. 130 del 26 luglio 1966; all'ammasso del risone svoltosi nelle campagne dal 1944-45 al 1948-49 ed in quelle 1960-61 e 1961-62; all'accantonamento di due milioni di quintali di risone nella campagna 1954-55.

ART. 2.

Al riconoscimento delle risultanze delle gestioni i cui rendiconti non sono stati ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione delle gestioni soggette a presentazione dei conti giudiziali ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1294, provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con propri decreti, da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti, sulla base dei rendiconti presentati dagli enti gestori interessati.

Il termine entro il quale i predetti enti possono ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria avverso le risultanze di gestione riconosciute con i suddetti decreti è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'avvenuta registrazione dell'organo di controllo.

Le eventuali eccedenze attive accertate in una qualsiasi delle gestioni sono destinate alla copertura dei saldi passivi di altre gestioni tenute dal medesimo ente per conto dello Stato.

ART. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, previo esame delle richieste presentate dagli enti interessati e sentito il parere della commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, determina anche per le gestioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1294, i corrispettivi e compensi, sia unitari che globali, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultassero non ancora determinati, per prestazioni effettuate dagli enti incaricati, in relazione ai compiti svolti.

ART. 4.

Per i rendiconti concernenti le gestioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1294, le cui modalità di rendiconta-

zione siano state stabilite anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, si prescinde dall'osservanza del primo comma dell'articolo 5 della richiamata legge 22 dicembre 1957, n. 1294.

ART. 5.

La regolazione dei debiti dello Stato verso la Banca d'Italia di cui al primo comma del precedente articolo 1, ha luogo mediante rilascio alla Banca d'Italia stessa di titoli di Stato con godimento 1° gennaio 1985 ed al tasso di interesse dell'1 per cento in sostituzione delle cambiali presentate al risconto dalle banche finanziatrici delle gestioni di ammasso.

Per le gestioni del risone e della commercializzazione del grano delle campagne 1962-1963 e 1963-1964 di cui al secondo comma del predetto articolo 1 l'attribuzione alla Banca d'Italia dei certificati di credito avviene dopo la registrazione dei provvedimenti di approvazione dei relativi rendiconti.

A pagamento avvenuto la Banca d'Italia provvede per conto dello Stato all'annullamento degli effetti e alla loro conservazione a termine di legge.

A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato nell'anno 1985 e in quelli successivi le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 6.

Al ripiano dei disavanzi delle gestioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, esclusi quelli indicati al secondo comma del precedente articolo 5, provvede il Ministero del tesoro mediante assegnazione in contanti agli enti gestori interessati mano a mano che vengono registrati dalla Corte dei conti

i provvedimenti di approvazione dei relativi rendiconti.

Il Ministero del tesoro provvede, altresì, con le stesse modalità, al ripiano dei debiti verso gli enti gestori per spese ed interessi riguardanti le gestioni oggetto della presente legge.

ART. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.733 miliardi per l'anno 1985, ivi comprese lire 19 miliardi relative all'onere per spese ed interessi sui certificati di credito, in lire 464,5 miliardi per l'anno 1986 e in lire 318 miliardi per l'anno 1987, ivi comprese lire 18 miliardi relative agli oneri per interessi sui menzionati certificati di credito per ciascuno dei predetti anni 1986-1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.